

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 32 del 1/6/2020

Nominato per la gestione dell'Ente con Decreto Assessoriale n. 44 Gab del 30/05/2019

Confermato nell'incarico con decreto assessorile n. 121/2019

Riconfermato con D.A. n. 27 GAB del 24/03/2020

**Oggetto:** *Costituzione nel giudizio di appello iscritto al n.116/2020 R.G. della Corte di Appello di Messina promosso da Calderone Alexandro avverso la sentenza n. n.685/2019 del Tribunale di Barcellona P.G. – Sfratto immobile Via Garibaldi n.91 - Nomina legale.*

L'anno duemilaventi, addì *uno* del mese di Giugno alle ore *16,30* nei locali di Via Regina Margherita N. 22, è presente il Commissario Straordinario Vincenzo Lauro

Partecipa il Segretario, D.ssa La Malfa Lorenza.

#### IL COMMISSARIO

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 32 del 1/6/2020, il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

**VISTO** il parere espresso dal Segretario dell'Ente;

**FATTO** proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale

**E' APPROVATA**

E dichiarata immediatamente esecutiva ed urgente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 32 del 1/6/2020

OGGETTO: *Costituzione nel giudizio di appello iscritto al n.116/2020 R.G. della Corte di Appello di Messina promosso da Calderone Alexandro avverso la sentenza n. n.685/2019 del Tribunale di Barcellona P.G. – Sfratto immobile Via Garibaldi n.91 - Nomina legale.*

**PREMESSO:**

Che questa IPAB è proprietaria di un immobile sito in Barcellona P.G. Via Garibaldi n.91 condotto in locazione dal sig. Calderone Alexandro;

Che all'esito del giudizio di sfratto per morosità promossa dall'Ipab nei confronti del sig. Calderone Alexandro, il Tribunale di Barcellona P.G. in data 15/7/2019 ha emesso la sentenza n.685/2019 che tra l'altro ha rigettato la domanda proposta dal Calderone relativa alla condanna nei confronti dell'Ipab del risarcimento danni ex art.96 c.p.c.;

Che solo relativamente a tale capo della sentenza il sig. Calderone Alexandro ha proposto appello avverso la suddetta sentenza;

**CONSIDERATO** che la prima udienza per tale causa è fissata per la data del 24/09/2020;

**RITENUTO** che è necessario per l'Ipab costituirsi nel predetto giudizio;

**CONSIDERATO** che l'Avv. Floramo Domenico ha già rappresentato questo Ente nel contenzioso di primo grado e pertanto il relativo incarico per resistere all'azione proposta dal sig. Calderone Alexandro, per continuità difensiva può affidarsi al precitato Legale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL.

**VISTO** il D.L.vo 267/2000 e succ. mod. ed integr. ;

**VISTO** il D.L.vo 50/2016 e succ. modifiche ed integrazioni;

SI PROPONE

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi richiamate e trascritte, di costituirsi nel giudizio intrapreso da Calderone Alexandro, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Messina ed iscritto al n.116/2020 R.G.;
- 2) Affidare il patrocinio dell'IPAB all'Avv. Domenico Floramo del Foro di Barcellona P.G. con Studio in Via Roma 167 per continuità difensiva;
- 3) Dare atto che il provvedimento viene adottato per motivi urgenti ed indifferibili al fine di tutelare gli interessi di questa IPAB;
- 4) Impegnare la somma complessiva di Euro 2310,67 compresa c p a e spese generali, dando atto che l'importo stabilito è stato concordato tra le parti;
- 5) Approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 6) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

**OGGETTO:** *Costituzione nel giudizio di appello iscritto al n.116/2020 R.G della Corte di Appello di Messina promosso da Calderone Alexandro avverso la sentenza n. n.685/2019 del Tribunale di Barcellona P.G – Sfratto immobile Via Garibaldi n.91 - Nomina legale.*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art.53 della L.8/6/1990 N. 142 recepito dall'art.1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n°30, dell'art.147 bis del TUEL in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P.G. 01/06/2020

IL SEGRETARIO  
D.ssa Lorenza La Malfa

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/1990 N. 142 recepito dall'art.1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria

Barcellona P.G. 01/06/2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE  
Dott.ssa Elisabetta Bartolone

---

**Disciplinare di incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Ente:**

Costituzione nel giudizio di appello iscritto al n.116/2020 R.G. della Corte di Appello di Messina promosso da Calderone Alexandro avverso la sentenza n. n.685/2019 del Tribunale di Barcellona P.G. – Sfratto immobile Via Garibaldi n.91 - Nomina legale.

L'anno duemilaventi il giorno                      del mese di

in Barcellona Pozzo di Gotto, nella sede I.P.A.B. Bonomo-Munafò – Nicolaci – Perdichizzi – Picardi di Via Regina Margherita n. 22 sono presenti:

- Il Commissario Straordinario, Vincenzo Lauro, quale rappresentante legale dell'IPAB (d'ora innanzi indicata semplicemente come "l'amministrazione")

L'Avv. Floramo Domenico con studio in Barcellona P.G. Via Roma 167 (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista")

I quali convengono quanto segue:

**ARTICOLO 1-Conferimento incarico**

L'Amministrazione conferisce (giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.                      del                      ) al professionista, che accetta, l'incarico di difenderla e rappresentarla Costituzione nel giudizio di appello iscritto al n.116/2020 R.G. della Corte di Appello di Messina promosso da Calderone Alexandro avverso la sentenza n. n.685/2019 del Tribunale di Barcellona P.G. – Sfratto immobile Via Garibaldi n.91

L'Amministrazione rilascerà procura ex art.83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna – nel periodo di vigenza del presente contratto- a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare l'IPAB Bonomo-Munafò – Nicolaci – Perdichizzi – Picardi

**ARTICOLO 2-Durata del contratto e diritto di recesso**

L'incarico oggetto del presente contratto è espressamente limitato al solo grado o alla sola fase del giudizio per cui è stato conferito ed avrà termine con la sua definizione. E' esclusa qualsiasi proroga tacita del rapporto.

Viene espressamente convenuto, stante il carattere fiduciario dell'incarico affidato, il diritto per l'Amministrazione di recedere, ove lo ritenga opportuno, dal rapporto, mediante raccomandata A.R., con il preavviso di giorni 7, trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.

Medesima facoltà è concessa al Professionista, qualora ricorra una giusta causa. Tale diritto dovrà essere esercitato ai sensi dell'art.2237 co.3° c.c.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, al Professionista sarà dovuto esclusivamente compenso pari all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia, nonchè il rimborso delle spese sostenute e giustificate. In tale misura dovrà parimenti essere liquidato il compenso al Professionista, qualora il rapporto dovesse risolversi per mutuo consenso delle parti contraenti.

Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunanza di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata ( o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, nè ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

### **ARTICOLO 3 - Rilascio documentazione**

L'Ente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

### **ARTICOLO 4 – Relazione sullo stato della pratica e trasmissione documentazione**

Il Professionista si impegna, altresì, a relazionare e tenere informata costantemente l'amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Amministrazione. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non dà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto nell'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà la conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per la completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ad evitare pregiudizi per l'Amministrazione.

E' obbligo del Professionista, ove la causa sia definita con sentenza, curare la registrazione della stessa, onde evitare aggravii di spesa dovuti all'applicazione di sanzioni. Tali spese saranno oggetto di rimborso.

### **ARTICOLO 5 – Compensi e rimborso spese**

Il compenso dovuto per l'attività del professionista viene fissato concordemente in complessive euro di Euro , comprensiva di spese generali, Iva se dovuta e cpa

E' dovuto al Professionista l'integrale rimborso delle spese sostenute, giustificate e documentate analiticamente.

L'importo dovuto a saldo al Professionista sarà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del grado o della fase del giudizio per cui l'incarico è stato conferito, dietro presentazione della relazione di cui all'art.4 ult.cpv. e di parcella.

Resta inteso fra le parti che il compenso sarà quello pattuito nel presente disciplinare anche se il Giudice dovesse liquidare un importo maggiore.

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

## **ARTICOLO 6 -Anticipi**

Spetta al Professionista un anticipo calcolato nella misura del 20% dell'importo totale, comprensivo di C.P.A da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura e copia dell'atto di costituzione o comparsa. Tale importo sarà detratto all'atto della definitiva liquidazione.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

## **ARTICOLO 7 -Rinuncia alla lite -transazioni**

Resta espressamente convenuto che l'amministrazione (IPAB) ha ogni e più ampia facoltà, in qualsiasi grado o fase del Giudizio, di abbandonare la lite ovvero di addivenire a transazione.

Nell'ipotesi sopra prospettata, spetterà al professionista un compenso commisurato all'attività effettivamente prestata sino al giorno dell'abbandono del giudizio, ovvero alla transazione, oltre, in quest'ultimo caso, quanto dovuto per l'opera eventualmente prestata per la conciliazione.

## **ARTICOLO 8 – Recupero somme su sentenze**

Qualora l'Amministrazione avvii procedura per il recupero delle somme liquidate dai giudici in sentenze relativi a giudizi in cui sia risultato vittorioso, il professionista si impegna espressamente a ricevere quali compensi a saldo per spese, onorari e competenze per l'attività svolta le corrispondenti somme impegnate nell'atto di nomina.

## **ARTICOLO 9– Procuratore domiciliatario**

Ove necessario, il Professionista ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato assume la responsabilità. Le spese di domiciliazione saranno a totale carico del professionista incaricato, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal domiciliatario.

## **ARTICOLO 10 -Condizioni di incompatibilità**

Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunanza di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata ( o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, nè ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Il Professionista dichiara, inoltre, di aver stipulato

polizza assicurativa per responsabilità professionale, con massimale pari o superiore al valore della causa.

**ARTICOLO 11 - Elezione di domicilio**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio come segue:

- l'IPAB Bonomo-Munafò – Nicolaci – Perdichizzi – Picardi in Barcellona P.G. Via Regina Margherita n. 22
- Avv. Floramo Domenico con studio legale in Barcellona P.G. Via Roma 167

**ARTICOLO 12- Clausola risolutiva espressa**

E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà di diritto ex art.1456 c.c., qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni di cui agli artt.1 comma 3°, 3, 4 e 5 comma 2°.

**ARTICOLO 13- Richiamo alla vigente normativa**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trova piena e integrale applicazione la normativa vigente.

**ARTICOLO 14 – Trattamento dei dati**

L'Amministrazione informa il Professionista – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso- che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**ARTICOLO 15- Sottoscrizione**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità indicate e contenute o richiamate e vale anche comunicazione di conferimento dell'incarico.

**IL PROFESSIONISTA**

**L'AMMINISTRAZIONE**

IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI  
VIA R.MARGHERITA N.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

---

Del chè si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
D.ssa Lorenza La Malfa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Vincenzo Lauro